



Circolare Mensile n. 7 di luglio 2019

LUGLIO 2019: NOVITÀ 3

1	Trasmissione telematica dei corrispettivi - Regime transitorio per il primo semestre di vigenza dell'obbligo - Modalità di invio dei dati.....	3
2	Autotrasportatori - Nuova misura delle deduzioni forfetarie per spese non documentate.....	4
3	Cedolare secca sugli immobili commerciali - Applicabilità - Chiarimenti	4
4	Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili delle imprese - Ambito di applicazione	5
5	Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici - Cessione del credito - Ulteriori chiarimenti.....	6
6	Agevolazioni fiscali per investimenti in <i>start up</i> e PMI innovative - Nuove disposizioni attuative.....	7
7	Imposta di bollo - <i>Start up</i> innovative - Bollatura dei libri sociali - Esclusione dell'esenzione	9
8	Buoni-corrispettivo monouso - Operazione effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso il buono	10
9	Prestazioni sanitarie sostenute da soggetti diversi dalle persone fisiche - Fatturazione elettronica - Omissione dei nominativi dei pazienti	11
10	Monitoraggio fiscale - Violazioni relative all'anno 2016 - Comunicazioni per l'adempimento spontaneo.....	11
11	Cessione gratuita di beni per solidarietà sociale - Individuazione dei prodotti agevolati.....	12
12	<i>Split payment</i> - Note di variazione in diminuzione - Recupero dell'IVA versata dal cessionario o committente.....	13
13	Nota di variazione in diminuzione - Accordo transattivo - Soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.....	13
14	Trasporto di persone - Servizi con finalità turistico-ricettiva - Accessorietà - Esclusione.....	14
15	Somme versate a titolo di provvista di fondi - Mandato con rappresentanza - Trattamento IVA	14
16	Operazioni relative ad ascensori in edifici a prevalente destinazione abitativa - Aliquota IVA - Ritenuta d'acconto.....	15
17	Aziende speciali consortili - Qualifica di enti commerciali - Percezione di contributi - Assoggettamento ad IVA.....	16
18	Servizi accessori alle prestazioni educative e didattiche - Applicabilità dell'esenzione IVA.....	16
19	Gestione globale di case di riposo - Impiego di personale non proprio - Esenzione IVA	17
20	Raccolta delle giocate - Esenzione IVA - Condizioni	17
21	Cessione di un dispositivo medico per il corretto allineamento dei denti - Applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.....	18
22	Gruppo IVA - Trattamento dei servizi infragruppo.....	18
23	<i>Tax free shopping</i> - Modalità di emissione delle note di variazione - Ulteriori chiarimenti	19

24	Zona franca urbana di Genova - Agevolazioni - Utilizzo in compensazione - Modalità.....	19
25	Accatastamento delle aree portuali - Chiarimenti	20
26	Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali - Modifica dei termini per le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate	21
27	Tassazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti non residenti ..	21

1	<p>TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - REGIME TRANSITORIO PER IL PRIMO SEMESTRE DI VIGENZA DELL'OBBLIGO - MODALITÀ DI INVIO DEI DATI</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.7.2019 n. 236086, sono state individuate le modalità di invio dei dati dei corrispettivi utilizzabili in via temporanea dai soggetti che, alla data di entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione, non si siano ancora dotati dei registratori telematici.</p>
1.1	<p>MORATORIA DELLE SANZIONI PER IL PRIMO SEMESTRE</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015, l'invio telematico dei dati dei corrispettivi deve avvenire entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Tuttavia, per andare incontro alle esigenze degli operatori, è stato previsto che, per il primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, l'invio dei dati possa avvenire entro il mese successivo all'effettuazione dell'operazione, senza l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015, e senza che ciò incida sui termini previsti per la liquidazione periodica dell'imposta.</p> <p>Periodo di operatività della moratoria</p> <p>La moratoria delle sanzioni opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.7.2019 al 31.12.2019, per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a 400.000,00 euro; • dall'1.1.2020 al 30.6.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72. <p>Soggetti privi dei registratori telematici</p> <p>Possono beneficiare della moratoria delle sanzioni sia i soggetti che alla data di entrata in vigore dell'obbligo abbiano messo in servizio i registratori telematici, sia i soggetti che non abbiano ancora la disponibilità di tali apparecchi (circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15).</p> <p>Questi ultimi per beneficiare della moratoria delle sanzioni sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviare i dati dei corrispettivi (seppure entro i più ampi termini previsti) mediante i servizi "alternativi" individuati dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento in esame; • documentare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e a registrare i corrispettivi sull'apposito registro. <p>Tale modalità di assolvimento degli obblighi è ammessa soltanto fino alla messa in servizio dei registratori telematici e, comunque, non oltre il termine del semestre individuato dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015.</p>
1.2	<p>MODALITÀ ALTERNATIVE DI INVIO DEI DATI</p> <p>In base al provvedimento in esame, nel periodo di operatività della moratoria, l'invio dei dati può essere effettuato dal 30.7.2019 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un servizio <i>web</i> disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi", che consente l'<i>upload</i> di un <i>file</i> con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata (distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di ventilazione), ovvero di un <i>file</i> compresso con i <i>file</i> dei dati dei corrispettivi delle singole giornate; • un altro servizio disponibile <i>on line</i> all'interno del medesimo portale, che consente la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri (distinti per aliquota IVA o con l'indicazione del regime di ventilazione); • una terza soluzione che consente l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo HTTPS o SFTP. <p>I due servizi <i>web</i> sopra indicati sono disponibili all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" a partire dal 29.7.2019.</p> <p>Invio dei dati tramite intermediari</p> <p>I nuovi servizi possono essere utilizzati direttamente dal soggetto IVA ovvero da un</p>

<i>segue</i>	<p>intermediario abilitato di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98. In quest'ultima ipotesi, l'intermediario sarà tenuto a rilasciare al soggetto IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impegno alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; • una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta che ne attesta la ricezione e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
2	<p>AUTOTRASPORTATORI - NUOVA MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETTARIE PER SPESE NON DOCUMENTATE</p> <p>Con il comunicato stampa 19.7.2019 n. 138, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le nuove misure, per il periodo d'imposta 2018, delle deduzioni forfettarie previste dall'art. 66 co. 5 del TUIR a favore degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili.</p>
2.1	<p>NUOVE MISURE</p> <p>Con riferimento al periodo d'imposta 2018 (modello REDDITI 2019), la deduzione forfettaria per le spese non documentate spetta nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48,00 euro (rispetto ai 51,00 euro per il periodo d'imposta 2017), per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa; • 16,80 euro (rispetto ai 17,85 euro per il periodo d'imposta 2017), per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale). <p>La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione dei trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.</p>
2.2	<p>INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p> <p>Come chiarito dal comunicato stampa Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 64, la deduzione forfettaria deve essere riportata nei quadri RF (contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata) dei modelli REDDITI 2019 PF e SP, utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rigo RF55, i codici 43 e 44; • nel rigo RG22, i codici 16 e 17. <p>I suddetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune e a quella per i trasporti oltre tale ambito.</p>
3	<p>CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI COMMERCIALI - APPLICABILITÀ - CHIARIMENTI</p> <p>Nelle risposte a interpello 18.7.2019 n. 268 e 22.7.2019 n. 297, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali, introdotta dalla legge di bilancio 2019.</p>
3.1	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI COMMERCIALI</p> <p>L'art. 1 co. 59 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), infatti, ha stabilito che la cedolare secca può trovare applicazione (su opzione del locatore) anche in relazione ai contratti di locazione stipulati tra l'1.1.2019 ed il 31.12.2019 aventi ad oggetto immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 "Negozii o botteghe"; • di superficie non superiore a 600 mq (senza conteggiare le pertinenze). <p>Fino al 31.12.2018, invece, l'accesso alla cedolare secca era riservato agli immobili abitativi.</p> <p>La cedolare secca sulle locazioni commerciali si applica con l'aliquota ordinaria del 21%. Eccettuati gli aspetti sopra indicati, la cedolare secca alle locazioni commerciali si applica secondo la disciplina prevista dall'art. 3 del DLgs. 23/2011.</p>
3.2	<p>PROFILO SOGGETTIVO DEL LOCATORE</p> <p>L'art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 ammette l'opzione per la cedolare secca – per le locazioni di immobili abitativi e per le locazioni di immobili strumentali (nei limiti sopra delineati) – solo se il locatore è una persona fisica, titolare del diritto di proprietà o</p>

segue	<p>di altro diritto reale di godimento sugli immobili, che non agisce nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni.</p> <p>Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ove l'immobile sia detenuto <i>pro quota</i> da persone fisiche e da un soggetto societario, l'opzione per il regime della cedolare secca potrà essere esercitata disgiuntamente solo dai titolari persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.</p>
3.3	<p>CONTRATTO RISOLTO DAL LIQUIDATORE</p> <p>La legge di bilancio 2019, dopo aver circoscritto il campo di applicazione della cedolare secca sugli immobili commerciali ai soli contratti stipulati nel 2019, esclude, a scopo antielusivo, che la cedolare possa trovare applicazione ove risulti, alla data del 15.10.2018, un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.</p> <p>Nel caso esaminato dalla risposta a interpello 268/2019, gli istanti si domandavano se, alla luce di tale limitazione, l'imposta sostitutiva potesse applicarsi a un contratto di locazione stipulato il 31.1.2019, che era stato però preceduto da un contratto avente a oggetto lo stesso immobile, di durata 6+6, stipulato nel 2007 e risolto il 25.5.2018 dal commissario liquidatore, nell'ambito della procedura di concordato preventivo omologato riguardante la società conduttrice.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ammette l'accesso al beneficio nel caso di specie, in quanto il contratto risultava già risolto nel mese di maggio 2018 e, quindi, prima del 15.10.2018 indicato dalla norma. Il fatto che lo scioglimento sia avvenuto nell'ambito del concordato preventivo, inoltre, esclude ogni tipo di preordinazione da parte dei contribuenti.</p>
3.4	<p>CONTRATTI PROROGATI NEL 2019</p> <p>Nella risposta a interpello 22.7.2019 n. 297, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile accedere alla cedolare secca sugli immobili commerciali non solo per i contratti "stipulati" nel 2019, ma anche per i contratti "prorogati" nel 2019.</p>
3.5	<p>CONTRATTI STIPULATI NEL 2019</p> <p>La limitazione ai contratti "<i>stipulati nell'anno 2019</i>" aveva indotti i primi commentatori a domandarsi se fosse possibile accedere alla nuova cedolare secca con riferimento ai contratti di locazione di immobili commerciali non "stipulati" <i>ex novo</i> nel 2019, bensì prorogati in tale anno, per lo scadere del primo termine contrattuale.</p> <p>Si pensi, ad esempio, al contratto di locazione 6+6 stipulato nel 2013 e che giunga a proroga nel 2019.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 297/2019, chiarisce tale punto, affermando che l'opzione è possibile anche in questo caso, atteso che la "<i>proroga, agli effetti della disposizione in esame, si considera come se fosse un contratto di locazione stipulato nel corso del 2019</i>".</p>
3.6	<p>SUBENTRO DEGLI EREDI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, nella risposta 297/2019, afferma inoltre che gli eredi del defunto, che subentrino <i>mortis causa</i> nei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili commerciali (classificati C/1 ed aventi superficie non superiore a 600 mq) stipulati dal defunto e già in corso, non possono optare per la cedolare secca prevista dalla legge di bilancio 2019, a meno che i contratti di locazione giungano a scadenza o siano prorogati nel 2019.</p>
4	<p>DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI DELLE IMPRESE - AMBITO DI APPLICAZIONE</p>
	<p>Nella sentenza 23.7.2019 n. 19815, la Corte di Cassazione ha stabilito che la detrazione IRPEF/IRES del 55-65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all'art. 1 co. 344 - 349 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013, spetta alle imprese, società comprese, per tutti gli immobili posseduti, compresi quelli concessi in locazione a soggetti terzi.</p>

4.1	<p>POSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>La conclusione alla quale giungono i giudici di legittimità contrasta con l'interpretazione finora fornita dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui il beneficio fiscale in questione spetterebbe soltanto per gli immobili strumentali delle imprese e non, invece, per gli immobili merce e patrimoniali (tra le altre, ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 340 e ris. Agenzia delle Entrate 15.7.2008 n. 303).</p>
4.2	<p>CONCLUSIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE</p> <p>Secondo la Suprema Corte, il <i>bonus</i> fiscale finalizzato alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti si rivolge ad un'ampia platea di beneficiari, siano essi persone fisiche o soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società.</p> <p>Le norme che disciplinano l'agevolazione, inoltre, non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo, alla generalizzata operatività della detrazione d'imposta.</p> <p>Unica eccezione riguarda gli immobili in locazione finanziaria per i quali l'art. 2 co. 2 del DM 19.2.2007 stabilisce che la detrazione compete all'utilizzatore e non alla società concedente.</p>
5	<p>DETRAZIONE IRPEF/IRES PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - CESSIONE DEL CREDITO - ULTERIORI CHIARIMENTI</p>
	<p>Con numerose risposte a interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione alla cessione della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus") e per quelli antisismici (c.d. "sismabonus"), di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013.</p>
5.1	<p>SOGGETTI AI QUALI È POSSIBILE CEDERE LA DETRAZIONE</p> <p>In relazione agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici, in generale, in luogo della detrazione IRPEF/IRES nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi; • ovvero ad altri soggetti privati (persone fisiche e soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, anche in forma associata come società ed enti). <p>Con riguardo agli "altri soggetti privati" a cui è possibile cedere il <i>bonus</i> fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che tali soggetti debbano avere un collegamento con l'intervento e, dunque, con il rapporto che ha originato il diritto all'agevolazione.</p>
5.2	<p>CESSIONE DA PARTE DEL SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE AGLI ALTRI SOCI</p> <p>Nella risposta a interpello 23.7.2019 n. 303, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il socio di una società di persone (anche società semplice), cui spetta <i>pro quota</i> la detrazione per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, può cedere il credito corrispondente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un altro socio della medesima società; • agli altri soci nudi proprietari della quota della medesima società. <p>Il collegamento che, secondo l'Agenzia delle Entrate, i soggetti privati cessionari devono avere con l'intervento si ravvisa anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria.</p>
5.3	<p>CESSIONE DELL'ECOBONUS DA PARTE DI UN SOGGETTO "INCAPIENTE"</p> <p>Con la risposta a interpello 22.7.2019 n. 298, invece, è stato chiarito che il soggetto "incapiente" può cedere la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica al proprio genitore finanziatore.</p> <p>La cessione del credito è consentita purché le condizioni di incapacienza in capo al contribuente che sostiene le spese per gli interventi di riqualificazione energetica della singola unità abitativa sussistano nell'anno precedente a quello di sostenimento</p>

	delle spese e lo stesso non possa, in concreto, fruire della detrazione.
5.4	<p>CESSIONE AL LOCATARIO DELL'ECOBONUS SULLE PARTI COMUNI</p> <p>Nella risposta a interpello 18.7.2019 n. 264, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di una società semplice che ha eseguito interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di un edificio di cui è proprietaria, il credito corrispondente alla detrazione spettante non può essere ceduto ad una srl conduttrice di una unità abitativa che compone lo stesso edificio.</p> <p>Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'esistenza di un contratto di locazione tra la società cedente e la società cessionaria non integra di per sé la nozione di "<i>collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione</i>" e, pertanto, non è possibile cedere la detrazione fiscale.</p> <p>Nel caso di interventi condominiali, precisa l'Agenzia, la detrazione può essere ceduta, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali; • più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.
5.5	<p>CESSIONE DELLA DETRAZIONE ALLA PROPRIA IMPRESA SUBAPPALTATRICE</p> <p>Nella risposta a interpello 16.7.2019 n. 249, l'Amministrazione finanziaria non consente di cedere la detrazione da parte del contribuente/persona fisica ad una ditta individuale subappaltatrice il cui titolare sia lo stesso contribuente.</p> <p>Con tale cessione si realizzerebbe una trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese per l'intervento di riqualificazione energetica e antisismici, utilizzabile fino a concorrenza dell'imposta lorda, in credito d'imposta che è invece utilizzabile in compensazione.</p> <p>La cessione della detrazione alla ditta individuale subappaltatrice da parte dello stesso soggetto non è quindi possibile in quanto verrebbe meno, secondo l'Amministrazione finanziaria, il requisito della "terzietà" richiesto dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari.</p>
5.6	<p>CESSIONE DA PARTE DEL SOCIO-AMMINISTRATORE ALLA PROPRIA SOCIETÀ</p> <p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.7.2019 n. 247 viene negata la possibilità di cedere il c.d. "ecobonus" ad una srl della quale il contribuente che ha eseguito gli interventi è amministratore e socio.</p> <p>Secondo l'Agenzia il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della credibilità del credito corrispondente alla detrazione, non si ravvisa nel solo fatto che il contribuente, soggetto legittimato a fruire delle detrazioni, sia socio e amministratore della società.</p>
5.7	<p>COMPILAZIONE DELLA FATTURA E PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO</p> <p>Con la risposta a interpello 24.7.2019 n. 309, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui si intenda cedere al fornitore la detrazione fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella fattura relativa ai suddetti lavori, la base imponibile IVA deve comprendere l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, comprensivo dell'importo della detrazione ceduta al fornitore/cedente (l'importo dell'agevolazione ceduta, quindi, non può essere dedotto dalla base imponibile IVA); • il contribuente/persona fisica, che deve effettuare i pagamenti mediante bonifico, può indicare nel bonifico il corrispettivo risultante dalla fattura ridotto dell'importo del credito ceduto.
6	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI PER INVESTIMENTI IN <i>START UP</i> E PMI INNOVATIVE - NUOVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Con il DM 7.5.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 5.7.2019 n. 156, sono state definite le nuove disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali riconosciute dall'art. 29 del DL 179/2012 e dall'art. 4 del DL 3/2015 ai soggetti che effettuano investimenti in <i>start up</i> innovative e in PMI innovative.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Le nuove disposizioni attuative si sono rese necessarie per effetto dell'introduzione a regime, a partire dal 2017, della disciplina di favore per i soggetti che investono in <i>start up</i> innovative e in PMI innovative, ad opera dell'art. 1 co. 66 della L. 232/2016, che ha modificato anche la misura di tali agevolazioni, a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.</p> <p>Tali disposizioni rileverebbero, quantomeno con riferimento alla misura dell'agevolazione, solo per il 2017 e il 2018, considerando che per il 2019 è stato previsto dalla L. 145/2018 un aumento dal 30% al 40% della misura dell'agevolazione (seppur subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea).</p>
<p>6.1</p>	<p>NOZIONE DI START UP INNOVATIVE</p> <p>Le <i>start up</i> innovative sono le società definite dall'art. 25 co. 2 del DL 179/2012, anche non residenti in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.</p>
<p>6.2</p>	<p>NOZIONE DI PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI</p> <p>Si considerano PMI innovative ammissibili quelle di cui all'art. 4 co. 1 del DL 3/2015 (anche non residenti, come sopra specificato) che ricevono l'investimento iniziale, a titolo della misura, anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro 7 anni dalla loro prima vendita commerciale.</p> <p>Le PMI innovative, dopo il periodo di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ammissibili in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a 10 anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti; • "senza limiti di età", se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un <i>business plan</i> relativo ad un nuovo prodotto o ad un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.
<p>6.3</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI</p> <p>Le agevolazioni si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti passivi IRPEF o IRES; • che effettuano un investimento agevolato, in una o più <i>start up</i> innovative o PMI innovative ammissibili, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016.
<p>6.4</p>	<p>INVESTIMENTI AGEVOLABILI</p> <p>Le agevolazioni si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle <i>start up</i> innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in <i>start up</i> innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione; • agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in <i>start up</i> o PMI innovative ammissibili. <p>Esclusioni</p> <p>Le agevolazioni non si applicano, tra l'altro, nel caso di investimenti in <i>start up</i> o PMI innovative ammissibili che si qualificano come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; • imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati; • imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'ac-

	ciaio.
6.5	<p>AGEVOLAZIONI FISCALI</p> <p>Viene previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IRPEF possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.000.000,00 di euro, in ciascun periodo d'imposta; • i soggetti passivi IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a 1.800.000,00 euro, per ciascun periodo d'imposta. <p>Soci di snc o sas</p> <p>Per i soci di snc e sas l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.</p> <p>Ammontare massimo per impresa</p> <p>Tali agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000,00 di euro per ciascuna <i>start up</i> innovativa o PMI innovativa ammissibile.</p> <p>Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla <i>start up</i> innovativa o PMI innovativa ammissibile nei periodi d'imposta di vigenza del regime agevolativo.</p> <p>Riporto dell'agevolazione incapiente</p> <p>Qualora la detrazione IRPEF o la deduzione IRES sia di ammontare superiore, rispettivamente, all'imposta lorda o al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere utilizzata nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.</p>
7	<p>IMPOSTA DI BOLLO - START UP INNOVATIVE - BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI - ESCLUSIONE DELL'ESENZIONE</p> <p>Con la risposta a interpello 17.7.2019 n. 253, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la vidimazione/bollatura dei libri sociali delle <i>start up</i> innovative e degli incubatori certificati non è esente dall'imposta di bollo.</p>
7.1	<p>ESENZIONE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI NEL REGISTRO IMPRESE</p> <p>Il dubbio si poneva per il fatto che la <i>start up</i> innovativa e l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25 co. 8 del DL 179/2012, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.</p> <p>L'esenzione riguarda, dunque, gli atti posti in essere ai fini degli "<i>adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese</i>".</p> <p>Per altro verso, la circ. Agenzia delle Entrate 11.6.2014 n. 16, che ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali in favore delle <i>start up</i> innovative e degli incubatori certificati, aveva precisato che l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, previsto dall'art. 26 co. 8 del DL 179/2012, doveva essere interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti posti in essere dalle <i>start up</i> innovative, successivi all'iscrizione nel Registro delle imprese.</p>
7.2	<p>IMPOSTA DI BOLLO PER LA BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI</p> <p>L'Agenzia ha affermato che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo non si può estendere alla bollatura dei libri sociali.</p> <p>L'esonero dall'imposta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese, infatti, deve essere interpretato in senso letterale, alla luce del generale divieto di interpretazione estensiva delle norme che danno vita ad agevolazioni.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Inoltre, l'eventuale esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali, effettuata presso le Camere di Commercio, causerebbe una iniqua differenza di tassazione; posto che la bollatura può essere effettuata sia dalle CCIAA che dai notai, ritenere che la vidimazione effettuata dalle Camere di Commercio sia esente dall'imposta di bollo sarebbe iniquo, in quanto la bollatura effettuata presso i notai continuerebbe a scontare il tributo.</p> <p>Per la bollatura dei libri sociali non opera, dunque, l'esenzione dall'imposta di bollo e trova applicazione l'art. 16 della Tariffa allegata al DPR 642/72.</p>
<p>8</p>	<p>BUONI-CORRISPETTIVO MONOUSO - OPERAZIONE EFFETTUATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DA QUELLO CHE HA EMESSE IL BUONO</p>
	<p>Con la risposta a interpello 26.7.2019 n. 324, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato il principio contenuto nell'art. 6-ter co. 3 del DPR 633/72, in base al quale l'operazione cui un buono-corrispettivo "monouso" dà diritto è rilevante ai fini IVA e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il <i>voucher</i>, se effettuata da un operatore diverso dall'emittente.</p>
<p>8.1</p>	<p>UTILIZZO DI BUONI-CORRISPETTIVO PER ESCURSIONI</p> <p>Il caso oggetto di interpello riguarda una società organizzatrice di <i>tour</i> alle isole della laguna veneta, che, oltre a vendere direttamente il biglietto per la partecipazione all'escursione, si avvale anche di agenzie di viaggi, che rilasciano un <i>voucher</i> grazie al quale il cliente può usufruire della prestazione.</p> <p>La società, il cui volume d'affari supera i 400.000,00 euro, è tenuta, dall'1.7.2019, a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri, così come previsto dall'art. 2 del DLgs. 127/2015. Nel rispetto di tale nuovo obbligo, l'istante ha proposto, da un lato, di certificare e inviare quotidianamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi relativi alle vendite dirette dei biglietti, e, dall'altro, di emettere, a fine mese, le fatture intestate alle agenzie di viaggi con dettagliata indicazione dei <i>voucher</i> ricevuti, alla presentazione dei quali si limiterebbe a rilasciare un "documento non fiscale" (contenente numero, data, agenzia di viaggi emittente, ecc.).</p> <p>A giudizio dell'Amministrazione finanziaria, occorre porre particolare attenzione al fatto che, nel caso di specie, il servizio viene eseguito a fronte della presentazione di un <i>voucher</i>.</p>
<p>8.2</p>	<p>MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E RILEVANZA AI FINI IVA</p> <p>I buoni-corrispettivo (c.d. "<i>voucher</i>") si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "monouso", se, al momento dell'emissione, "è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto" all'operazione cui il buono stesso dà diritto (art. 6-ter del DPR 633/72); • "multiuso", nel caso in cui, all'atto della loro emissione, non sia, invece, nota la disciplina IVA applicabile alla cessione di beni o alla prestazione di servizi (art. 6-quater del DPR 633/72). <p>L'Agenzia delle Entrate ricorda che nel primo caso "<i>ogni trasferimento del voucher che precede l'operazione cui lo stesso dà diritto ne costituisce l'effettuazione</i>", mentre, nel secondo, la cessione di beni o la prestazione di servizi si intendono effettuate all'atto dell'accettazione del buono in pagamento dei suddetti beni o servizi (a nulla rilevando i passaggi precedenti).</p> <p>Nella circostanza in esame, i <i>voucher</i> non consentono di ottenere nessun'altra prestazione rispetto a quella della partecipazione al <i>tour</i>; è quindi nota, all'atto dell'emissione, la disciplina IVA applicabile all'operazione, che assume pertanto rilevanza ai fini IVA al momento del rilascio del buono.</p> <p>La società organizzatrice del <i>tour</i>, conformemente al disposto dell'art. 6-ter co. 3 del DPR 633/72, è quindi tenuta a emettere fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio nei confronti del soggetto passivo che ha rilasciato il <i>voucher</i> (agenzia di viaggi), secondo quanto stabilito dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.</p>

9	PRESTAZIONI SANITARIE SOSTENUTE DA SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE - FATTURAZIONE ELETTRONICA - OMISSIONE DEI NOMINATIVI DEI PAZIENTI
	L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 24.7.2019 n. 307, ha precisato che al fine di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali, in caso di prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura. Il principio era già stato affermato nella FAQ 19.7.2019 n. 73.
9.1	<p>PRESTAZIONI SANITARIE IMPUTATE A SOGGETTI NON PERSONE FISICHE</p> <p>Le prestazioni sanitarie imputate a soggetti diversi dalle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano effettuate direttamente verso questi ultimi o rese “<i>materialmente nei confronti delle persone fisiche</i>” (nel caso in cui il committente si faccia carico del pagamento del corrispettivo), devono essere documentate da fattura in formato XML e transitare mediante il Sistema di Interscambio (SdI).</p> <p>Nel documento di prassi si esamina il caso di una società operante nel campo sanitario che esegue esami di laboratorio e radiologici. L'attività della struttura viene realizzata nei confronti dei singoli pazienti, ma la fattura viene emessa verso compagnie assicuratrici, le quali richiedono che sia riportato nel documento, oltre al tipo di esame o di prestazione sanitaria erogata, anche il nominativo delle persone fisiche clienti. Secondo l'Amministrazione finanziaria, tale informazione non è compresa fra le indicazioni di natura obbligatoria, richieste dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, cioè “<i>natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione</i>”. Per questo motivo, al fine di contemperare, da un lato, l'obbligo generalizzato (salvo alcune specifiche eccezioni) di fatturazione elettronica mediante SdI e, dall'altro, la tutela dei dati personali, le parti sono tenute ad “<i>adottare tutti gli accorgimenti necessari</i>” al fine di non riportare, all'interno della fattura, informazioni che non siano richieste dalla legislazione e che possano essere idonee a “<i>violare le varie disposizioni in essere</i>”.</p>
9.2	<p>OMMISSIONE DEI NOMINATIVI DEI PAZIENTI</p> <p>Le fatture elettroniche non dovranno quindi riportare i nominativi dei pazienti o altri elementi in grado di consentirne l'identificazione. In sostituzione, potranno essere adottate modalità che, collegando la prestazione allo specifico cliente, consentano di rispettare le esigenze di natura gestionale della compagnia assicurativa. Si potrebbero indicare, a titolo meramente esemplificativo, sigle atte a individuare la tipologia di prestazione resa e la persona nei cui confronti è effettuata.</p>
10	MONITORAGGIO FISCALE - VIOLAZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2016 - COMUNICAZIONI PER L'ADEMPIMENTO SPONTANEO
	Con il provv. 12.7.2019 n. 247672, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito l'invio di apposite comunicazioni (c.d. “ <i>lettere di compliance</i> ”) per promuovere l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti che non hanno dichiarato nel quadro RW, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero nel 2016, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali investimenti.
10.1	<p>INVIO DELLE COMUNICAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate si rivolge ai contribuenti con le anomalie dichiarative più rilevanti, adottando una serie di criteri selettivi diretti ad escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all'adempimento dichiarativo o per le quali l'irregolarità possiede carattere meramente formale.</p> <p>Tali comunicazioni derivano dall'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il <i>Common Reporting Standard</i> (CRS).</p> <p>L'obiettivo è stimolare il corretto assolvimento degli obblighi relativi al quadro RW in relazione alle attività detenute all'estero, previsti dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90, oltre a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi</p>

	percepiti in relazione a queste attività.
10.2	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>La comunicazione in esame contiene le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codice fiscale, cognome e nome del contribuente; • numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta; • codice atto; • descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l'indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera; • modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso; • modalità per richiedere informazioni o per fornire precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata.
10.3	<p>COMUNICAZIONE DI CHIARIMENTI TRAMITE CIVIS</p> <p>Nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nelle informazioni pervenute dalle Amministrazioni estere o abbia già assolto gli obblighi dichiarativi per il tramite di un intermediario residente, potrà fornire chiarimenti e documentazione all'Agenzia delle Entrate tramite il canale di assistenza CIVIS.</p>
10.4	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>I contribuenti che ricevono la comunicazione in esame possono regolarizzare la propria posizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando una dichiarazione dei redditi integrativa; • versando le maggiori imposte dovute unitamente agli interessi, nonché le sanzioni in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del DLgs. 472/97. <p>Se il contribuente ha presentato la dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2017, per il 2016) nei termini, si può procedere con il ravvedimento del quadro RW.</p> <p>In questo caso, si devono versare le sanzioni proporzionali dell'art. 5 del DL 167/90 (dal 3% al 15% dell'importo non segnalato, raddoppiate se l'investimento o l'attività sono in un "paradiso fiscale"), opportunamente ridotte.</p>
11	<p>CESSIONE GRATUITA DI BENI PER SOLIDARIETÀ SOCIALE - INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI AGEVOLATI</p> <p>Con la risposta a interpello 18.7.2019 n. 274, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'agevolazione prevista dall'art. 16 co. 2 della L. 166/2016.</p> <p>In base a tale disposizione, non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (<i>ex art. 85 co. 2 del TUIR</i>) le cessioni gratuite di prodotti alimentari, farmaceutici ed altri prodotti nei confronti di ONLUS e di enti pubblici e privati <i>"costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che (...) promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale"</i>.</p>
11.1	<p>INDIVIDUAZIONE DEI BENI CHE DANNO DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Accanto ai beni "agevolati" espressamente identificati dalla norma (es. prodotti alimentari e farmaceutici), è data facoltà al Ministro dell'Economia e delle Finanze di individuarne altri, tramite apposito decreto, <i>"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"</i>. Alla data della presente circolare, tale provvedimento attuativo non risulta ancora emanato.</p> <p>Alla luce del quadro normativo sopra delineato, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2019 n. 274 afferma che, tenuto conto del citato vincolo di finanza pubblica, non è possibile estendere le agevolazioni previste dall'art. 16 della L. 166/2016 a beni non espressamente individuati (nel caso di specie, calzature ritenute non più commercializzabili o non più vendibili).</p>
11.2	<p>FACOLTÀ DI FRUIRE DI ALTRE AGEVOLAZIONI</p> <p>La risposta in commento ricorda altresì che, per la cessione gratuita di calzature, il donante potrebbe fruire dell'incentivo disciplinato dall'art. 83 co. 2 del DLgs. 117/2017,</p>

<i>segue</i>	<p>secondo il quale le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79 co. 5 del medesimo DLgs. sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.</p> <p>Peraltro, per essere operativa, anche tale agevolazione richiede l'approvazione di un apposito DM (che dovrebbe essere emanato in tempi brevi), con il quale saranno individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla suddetta deduzione; • i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.
12	SPLIT PAYMENT - NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - RECUPERO DELL'IVA VERSATA DAL CESSIONARIO O COMMITTENTE
	<p>Nelle risposte a interpello Agenzia delle Entrate 16.7.2019 n. 243 e 18.7.2019 n. 263 sono state precisate, fra l'altro, le modalità di emissione delle note di variazione in diminuzione per operazioni assoggettate al meccanismo dello <i>split payment</i> (art. 17-ter del DPR 633/72), nonché quelle per il recupero dell'imposta versata all'Erario dal cessionario o committente.</p>
12.1	<p>EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE</p> <p>Qualora sia riferita a una fattura originaria emessa con applicazione della scissione dei pagamenti, la nota di variazione in diminuzione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere numerata; • indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta; • fare esplicito riferimento alla fattura originaria. <p>Poiché la rettifica riguarda un'imposta che non è confluita nella liquidazione periodica del fornitore, quest'ultimo non può portare in detrazione l'IVA corrispondente alla variazione, ma deve limitarsi a procedere solo ad un'apposita annotazione in rettifica nel registro delle fatture emesse non determinandosi alcun effetto nella relativa liquidazione periodica.</p>
12.2	<p>RECUPERO DELL'IVA VERSATA DAL CESSIONARIO O COMMITTENTE</p> <p>La Pubblica Amministrazione cessionaria o committente può recuperare l'IVA versata in eccesso con il meccanismo dello <i>split payment</i> attraverso le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'acquisto è stato effettuato nell'ambito commerciale, annotando contestualmente la nota di variazione nel registro delle fatture o dei corrispettivi e in quello degli acquisti; • se l'acquisto è stato effettuato nella sfera istituzionale non commerciale, scomputando l'eccedenza d'imposta dai successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito della scissione dei pagamenti. <p>Qualora il fornitore non possa più emettere la nota di variazione in diminuzione essendo decorso il termine annuale di cui all'art. 26 co. 3 del DPR 633/72, la Pubblica Amministrazione può recuperare la maggiore IVA versata scomputandola dai futuri versamenti derivanti dagli acquisti in regime di <i>split payment</i> relativi alla propria sfera istituzionale.</p>
13	NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE - ACCORDO TRANSATTIVO - SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO EX L. 190/2014
	<p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.7.2019 n. 227 è stato chiarito il regime da applicare alla nota di variazione in diminuzione, emessa a fronte della riduzione del corrispettivo stabilita in un accordo transattivo, relativa a un'operazione senza l'applicazione dell'IVA, in forza del regime forfetario per gli autonomi (art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014).</p>
13.1	<p>NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE</p> <p>L'art. 26 co. 2 del DPR 633/72 prevede che se un'operazione per la quale è stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, "viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,</p>

segue	<p><i>annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (...)</i>”, il cedente o prestatore può operare una variazione in diminuzione.</p> <p>Richiamando le precedenti indicazioni fornite dalla prassi amministrativa (es. ris. 31.3.2009 n. 85), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la transazione è riconducibile fra gli eventi “simili” alla dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione o rescissione, che legittimano l’emissione della nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72; • trattandosi di un accordo sopravvenuto, tuttavia, la nota di credito può essere emessa entro un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione originaria (art. 26 co. 3 del DPR 633/72).
13.2	<p>APPLICABILITÀ AI SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO</p> <p>Quanto appena descritto vale anche se la fattura originaria è stata emessa con applicazione del regime forfetario per gli autonomi, quindi, senza l’addebito dell’IVA in rivalsa, ai sensi dell’art. 1 co. 58 della L. 190/2014. Il citato regime, dunque, si applica anche alla nota di variazione in diminuzione.</p>
14	<p>TRASPORTO DI PERSONE - SERVIZI CON FINALITÀ TURISTICO-RICETTIVA - ACCESSORIETÀ - ESCLUSIONE</p> <p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.7.2019 n. 225 è stato precisato il trattamento IVA di un servizio complesso reso da una società di trasporto e destinato a soddisfare anche esigenze turistico-ricreative, oltre che la mera mobilità dei passeggeri.</p>
14.1	<p>OPERAZIONI ACCESSORIE</p> <p>Richiamando la prassi amministrativa relativa all’art. 12 del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, fra l’altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una cessione di beni o una prestazione di servizi risulta accessoria a un’operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest’ultima (es. ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. 337); • è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con quella principale, non essendo sufficiente una generica utilità della prima rispetto alla seconda.
14.2	<p>PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AL TRASPORTO</p> <p>Considerato che la società non si limita al mero trasporto urbano dei passeggeri, ma intende fornire una prestazione articolata che include altri servizi non finalizzati a integrare, completare e rendere possibile l’operazione principale di trasporto, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato le prestazioni elencate nell’istanza di interpello (es. organizzazione di mini crociere senza attracco e con una breve descrizione della costa ai passeggeri durante il tragitto, a cura del personale di bordo) come generiche e, pertanto, soggette all’aliquota IVA ordinaria.</p>
15	<p>SOMME VERSATE A TITOLO DI PROVVISIA DI FONDI - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - TRATTAMENTO IVA</p> <p>Con la risposta a interpello 18.7.2019 n. 275, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento applicabile ai fini dell’IVA e dell’imposta di bollo per le somme anticipate a titolo di provvista di fondi nell’ambito di un rapporto di mandato con rappresentanza. Inoltre, ha fornito chiarimenti circa le modalità di indicazione di tali somme in fattura laddove questa debba essere predisposta in formato elettronico e trasmessa al Sistema di Interscambio.</p>
15.1	<p>SUSSISTENZA DI UN MANDATO CON RAPPRESENTANZA</p> <p>Il caso oggetto dell’interpello riguarda una società c.d. “letturista” che svolge attività di conteggio delle spese condominiali per il servizio idrico e che riscuote dai singoli condomini le quote di competenza.</p> <p>Poiché l’ente distributore emette una sola fattura – soggetta ad IVA – nei confronti del condominio, per i consumi complessivi, la società ripartisce la spesa tra i condomini e riceve da ciascuno di essi la provvista per il pagamento della fattura. In</p>

segue	<p>seguito, riversa le somme all'ente distributore.</p> <p>Al fine di determinare il trattamento IVA delle somme riscosse dalla società "letturista" presso i singoli condomini, l'Agenzia delle Entrate osserva, in primo luogo, che tra i singoli condomini, l'amministratore di condominio e la società in argomento sussiste un rapporto di mandato con rappresentanza, con delega a un terzo per la ripartizione delle spese (art. 1123 c.c.), in quanto gli atti giuridici compiuti dalla società "letturista" (delegato) sono immediatamente riferibili ai condomini (mandanti).</p>
15.2	<p>PROVVISTA DI FONDI ESCLUSA DA IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate osserva che il rimborso delle somme anticipate dal mandatario nell'ambito di un mandato con rappresentanza è escluso dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72, purché le somme siano regolarmente documentate. Inoltre, precisa che l'esclusione in argomento si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nell'ipotesi in cui le somme siano anticipate dal mandatario (o suo delegato) nei confronti di terzi e poi rimborsate specificatamente dal mandante; • sia nell'ipotesi in cui le somme siano anticipate dal mandante al mandatario (o suo delegato) come "provvista fondi" per l'esecuzione del mandato (ris. Agenzia delle Entrate 15.11.2004 n. 133). <p>Nell'ambito della fattura elettronica, dunque, occorrerà compilare il campo "Natura" con il codice "N1" ("Escluso IVA ex art. 15").</p> <p>Resta fermo l'obbligo del mandatario di tenere distinta contabilizzazione delle somme in argomento al fine di individuarne la successiva destinazione (cfr. R.M. 12.3.87 n. 427019).</p>
15.3	<p>ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO</p> <p>Con riferimento al caso specifico, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le somme escluse da IVA in quanto qualificabili come "provvista di fondi" sono altresì esenti dall'imposta di bollo. Dal testo della risposta non appare chiaro, tuttavia, se l'esenzione sia riconosciuta in forza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'art. 6 co. 2 della Tabella allegata al DPR 642/72, in quanto gli importi riguarderebbero operazioni già assoggettate ad IVA; • ovvero dell'art. 13 co. 1 nota 3 della Tariffa allegata al medesimo DPR 642/72, in quanto gli importi risulterebbero addebitati in relazione a spese condominiali.
16	<p>OPERAZIONI RELATIVE AD ASCENSORI IN EDIFICI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA - ALIQUOTA IVA - RITENUTA D'ACCONTO</p>
	<p>Con la consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 18 sono stati forniti chiarimenti circa l'aliquota IVA da applicare alle operazioni relative agli ascensori in edifici a prevalente destinazione abitativa nonché alla ritenuta d'acconto da operare sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.</p>
16.1	<p>INSTALLAZIONE DI ASCENSORI IN EDIFICI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA</p> <p>All'installazione di ascensori in edifici a prevalente destinazione abitativa si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota IVA del 4%, se l'intervento è finalizzato a eliminare o superare una barriera architettonica (punto n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72); • l'aliquota IVA del 10%, se l'opera rappresenta un generico intervento di manutenzione straordinaria (art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99).
16.2	<p>INTERVENTI DI MODIFICA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORI</p> <p>Agli interventi di modifica degli impianti di ascensori effettuati per l'adeguamento alle esigenze delle persone con disabilità motorie si applica l'IVA con l'aliquota del 4% (punto n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72).</p>
16.3	<p>VERIFICHE PERIODICHE DEGLI ASCENSORI</p> <p>Sono assoggettate ad IVA con l'aliquota del 10%, di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) della L. 488/99, le verifiche periodiche di natura "ordinaria" (art. 13 del DPR 162/99) e</p>

	“straordinaria” (art. 14 del DPR 162/99) relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.
16.4	<p>CANONI CONTRATTUALI</p> <p>Non si applica la predetta aliquota IVA agevolata del 10%, invece, ai servizi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla disponibilità dell'impresa di manutenzione a garantire l'intervento anche nelle ore festive e notturne; • alla fornitura in comodato d'uso di una SIM card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli impianti.
16.5	<p>RITENUTA SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO</p> <p>Sui corrispettivi dovuti dal condominio per le predette verifiche periodiche si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 25-ter co. 1 del DPR 600/73.</p>
17	<p>AZIENDE SPECIALI CONSORTILI - QUALIFICA DI ENTI COMMERCIALI - PERCEZIONE DI CONTRIBUTI - ASSOGGETTAMENTO AD IVA</p> <p>Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.7.2019 n. 234 sono stati forniti, fra l'altro, i seguenti chiarimenti in ordine sia alla qualifica di ente commerciale di un'azienda speciale consortile, sia al trattamento IVA dei contributi ricevuti dalla stessa e alla loro incidenza sul diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.</p>
17.1	<p>QUALIFICA DELLE AZIENDE SPECIALI CONSORTILI</p> <p>L'azienda speciale consortile oggetto del caso esaminato si qualifica come ente commerciale, in quanto svolge attività che hanno natura commerciale in posizione di terzietà rispetto agli enti di riferimento (la Provincia autonoma e la Camera di Commercio di Bolzano).</p>
17.2	<p>TRATTAMENTO IVA DEI CONTRIBUTI</p> <p>Per accertare la rilevanza ai fini IVA delle somme di denaro erogate, si deve valutare se tra le parti intercorre un rapporto giuridico di natura sinallagmatica, nel quale il contributo rappresenta il compenso per il servizio effettuato o il bene ceduto dal beneficiario.</p> <p>I contributi percepiti dall'azienda speciale sono stati ritenuti non soggetti ad IVA considerata l'assenza di vantaggi diretti per l'amministrazione erogante e “<i>di altri elementi fortemente indicativi della presenza di un rapporto contrattuale sinallagmatico</i>”, nonché di clausole risolutive espresse o di risarcimento del danno da inadempimento.</p>
17.3	<p>DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA</p> <p>Richiamando la precedente circ. Agenzia delle Entrate 11.5.2015 n. 20, è stato ribadito che il diritto alla detrazione dell'IVA assolta dal soggetto passivo sugli acquisti di beni e servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è influenzato dalla percezione di contributi a fondo perduto; • spetta nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati per effettuare a valle operazioni soggette ad IVA.
18	<p>SERVIZI ACCESSORI ALLE PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE - APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.7.2019 n. 251, ha confermato che le prestazioni accessorie a quelle educative e didattiche (come, ad esempio, il vitto, l'alloggio, la fornitura di libri e simili) sono considerate esenti, ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, anche qualora siano erogate da soggetti differenti, a condizione, tuttavia, che, come richiesto dalla norma, tali soggetti siano “<i>annessi, dipendenti o funzionalmente collegati</i>”.</p>
18.1	<p>ESISTENZA DEL NESSO ISTITUZIONALE</p> <p>La normativa europea (art. 132 della direttiva 2006/112/CE) dispone l'esenzione da IVA relativamente ai servizi educativi, didattici e di formazione professionale, nonché alle operazioni ad essi “strettamente connesse”, che siano effettuate da enti di diritto pubblico con il medesimo scopo o da altri organismi “<i>riconosciuti dallo Stato membro come aventi finalità simili</i>”. Il principio trova riscontro anche nell'ordinamento interno,</p>

segue	<p>che richiede, quale condizione per il trattamento agevolato, che vi sia, fra gli enti che forniscono le prestazioni educative e quelli che offrono servizi accessori, un “nesso istituzionale” che consenta di assicurare “<i>un legame finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati</i>” (C.M. 10.8.94 n. 150).</p> <p>Sulla base di tale principio, è ammissibile che le prestazioni educative e didattiche siano effettuate da soggetti diversi, a condizione, però, che fra gli stessi sussista un “nesso di strumentalità” (Cass. 15.6.2011 n. 13069), qualificato giuridicamente come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “annessione”, laddove una delle parti venga incorporata nell’altra; • oppure “dipendenza”, nel caso in cui un ente sia gerarchicamente superiore all’altro; • oppure “collegamento funzionale”, nell’ipotesi in cui la prestazione accessoria, pur se eseguita da un diverso soggetto, rappresenti una componente essenziale per l’espletamento della prestazione principale o converga insieme a quest’ultima “<i>verso la realizzazione di un risultato comune</i>” (cfr. ancora Cass. 13069/2011).
18.2	<p>CASO DI SPECIE</p> <p>Nel caso oggetto di esame nell’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non fosse presente alcun rapporto istituzionale fra il soggetto che gestiva i convitti e le scuole pubbliche frequentate dai convittori e che pertanto le prestazioni accessorie a quelle didattiche dovessero ritenersi, nella fattispecie, imponibili ai fini IVA.</p>
19	<p>GESTIONE GLOBALE DI CASE DI RIPOSO - IMPIEGO DI PERSONALE NON PROPRIO - ESENZIONE IVA</p>
	<p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.7.2019 n. 221 è stato chiarito il trattamento IVA delle prestazioni consistenti nella gestione globale di una casa di riposo per anziani, qualora il prestatore non si avvalga solo di personale proprio.</p>
19.1	<p>CASO ESAMINATO</p> <p>Il caso esaminato riguarda la trattativa per l’affidamento, a una società operante nel settore, della gestione globale dei servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri destinati agli ospiti di una residenza sanitaria assistenziale (RSA) gestita da un ente <i>non profit</i>.</p> <p>È previsto che la società fornisca anche i servizi di gestione, formazione, coordinamento e organizzazione del personale proprio e di quello dell’istituto.</p>
19.2	<p>ESENZIONE IVA PER LE PRESTAZIONI PROPRIE DELLE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI</p> <p>L’art. 10 co. 1 n. 21 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA, fra l’altro, per le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani.</p> <p>Come chiarito dalla prassi amministrativa, la citata fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha natura oggettiva, pertanto non rileva la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni (es. ris. Agenzia delle Entrate 25.11.2005 n. 164); • presuppone la gestione globale delle strutture in essa indicate e si applica anche alle prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, se caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo (es. ris. Agenzia delle Entrate 16.3.2004 n. 39). <p>Tenuto conto della descrizione fornita e dei documenti prodotti dalla società, dunque, è stata riconosciuta l’esenzione IVA alle prestazioni rese.</p>
20	<p>RACCOLTA DELLE GIOCATE - ESENZIONE IVA - CONDIZIONI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 9.7.2019 n. 226, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime di esenzione IVA per i servizi di raccolta delle somme di gioco dagli apparecchi da intrattenimento, resi da un soggetto che non intrattiene un rapporto diretto con il concessionario di Stato titolare del nullaosta per l’installazione e la messa in esercizio degli apparecchi medesimi.</p>
20.1	<p>AMBITO APPLICATIVO DELL’ESENZIONE</p> <p>Ai sensi dell’art. 10 co. 1 n. 6 del DPR 633/72, sono esenti da IVA le operazioni</p>

segue	<p>relative alla raccolta delle giocate.</p> <p>L'art. 1 co. 497 della L. 311/2004 stabilisce che l'esenzione in argomento si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, "anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa".</p> <p>Secondo quanto chiarito con la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2005 n. 21, rientrano nell'ambito applicativo dell'esenzione soltanto i rapporti contrattuali in cui una delle parti è il concessionario. Si tratta, dunque, dei rapporti tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il concessionario e il possessore degli apparecchi da gioco, che solitamente opera in qualità di gestore degli stessi; • il concessionario e il titolare del pubblico esercizio in cui gli apparecchi sono collocati.
20.2	<p>SERVIZIO RESO A UN SOGGETTO DIVERSO DAL CONCESSIONARIO</p> <p>Il regime di esenzione IVA non può applicarsi in un caso come quello oggetto dell'interpello in esame, in cui il servizio di raccolta viene reso da un soggetto terzo, su incarico del gestore, senza che vi sia un rapporto diretto tra il primo e il concessionario.</p> <p>Nello specifico, una società presta il servizio di raccolta delle somme di gioco in favore del gestore degli apparecchi, che a sua volta opera per conto del concessionario ma in nome proprio, mentre il concessionario non interviene in alcun modo nel rapporto instauratosi tra gli altri due soggetti.</p>
21	<p>CESSIONE DI UN DISPOSITIVO MEDICO PER IL CORRETTO ALLINEAMENTO DEI DENTI - APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA ORDINARIA</p>
	<p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.7.2019 n. 223 è stata precisata l'aliquota IVA da applicare alle cessioni di un dispositivo medico ortodontico, munito di batteria ricaricabile, la cui unica funzione è favorire il corretto allineamento dei denti in caso di gravi malformazioni.</p>
21.1	<p>CLASSIFICAZIONE DOGANALE</p> <p>Sulla base del parere tecnico fornito dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, il dispositivo in questione può essere classificato nella voce doganale 90.19 tra gli "apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio".</p>
21.2	<p>ALIQUOTA IVA ORDINARIA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che alle cessioni del dispositivo in esame si applica l'aliquota IVA ordinaria, in quanto non può rientrare tra i beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui al n. 30 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, poiché tale disposizione è da intendere riferita alla voce doganale 90.21 della tariffa doganale vigente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 8.5.2015 n. 46); • di cui al n. 33 della predetta tabella, in quanto il dispositivo medico è dotato di una propria individualità che ne esclude la classificazione come pezzo ovvero accessorio di altri dispositivi.
22	<p>GRUPPO IVA - TRATTAMENTO DEI SERVIZI INFRAGRUPPO</p>
	<p>Con la risposta a interpello 1.7.2019 n. 222, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento delle prestazioni rese tra soggetti partecipanti al medesimo Gruppo IVA.</p>
22.1	<p>SERVIZI INFRAGRUPPO</p> <p>Le operazioni effettuate fra soggetti che partecipano al medesimo Gruppo IVA sono irrilevanti ai fini dell'imposta ai sensi dell'art. 70-<i>quinquies</i> del DPR 633/72, per cui le stesse non sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione annuale, anche se restano fermi gli obblighi di rilevazione ai fini delle imposte dirette.</p>
22.2	<p>SERVIZI RESI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI AL GRUPPO IVA</p> <p>Le operazioni poste in essere da un membro del Gruppo IVA nei confronti di una società esclusa dal Gruppo assumono rilevanza ai fini IVA. Esse si considerano effettuate dal Gruppo medesimo come soggetto unitario.</p>

22.3	<p>RILEVANZA DEL MOMENTO DI ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA</p> <p>Il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti ai fini IVA con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diviene esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo.</p> <p>Nel caso di un Gruppo costituito con effetto dall'1.1.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono irrilevanti, ai fini IVA, le operazioni infragruppo per le quali l'imposta è divenuta esigibile a partire da tale data; <p>si considerano effettuate dal Gruppo, come soggetto unitario, le prestazioni rese nei confronti di un soggetto escluso, divenute esigibili dall'1.1.2019.</p>
23	<p>TAX FREE SHOPPING - MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE - ULTERIORI CHIARIMENTI</p> <p>Con la ris. 11.7.2019 n. 65, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle modalità di emissione delle note di variazione IVA relative alle operazioni effettuate nell'ambito del <i>tax free shopping</i>, ad integrazione della precedente ris. 11.6.2019 n. 58.</p>
23.1	<p>OPERAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, confermando quanto già chiarito con la ris. 58/2019, ha affermato che per le cessioni effettuate nel <i>tax free shopping</i>, ai sensi dell'art. 38-<i>quater</i> co. 1 del DPR 633/72, ossia senza applicazione dell'IVA, l'eventuale nota di variazione in aumento necessaria per regolarizzare l'operazione (in caso di mancata uscita dei beni dal territorio comunitario entro i termini previsti):</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere emessa tramite il sistema OTELLO 2.0; • non può essere "cumulativa" (essendo necessaria l'emissione di una nota di variazione per ciascuna fattura). <p>Viene precisato, tuttavia, che tale chiarimento riguarda soltanto le operazioni di cui al co. 1 dell'art. 38-<i>quater</i> del DPR 633/72 e non anche quelle di cui al co. 2 della medesima disposizione (cioè quelle con applicazione dell'imposta e successivo rimborso della stessa).</p>
23.2	<p>OPERAZIONI CON APPLICAZIONE DELL'IVA E SUCCESSIVO RIMBORSO</p> <p>Nell'ipotesi di cessioni effettuate con applicazione dell'IVA ex art. 38-<i>quater</i> co. 2 del DPR 633/72, per le quali il cedente è tenuto, nel rispetto delle condizioni previste, a rimborsare l'imposta al viaggiatore extra-UE, non vi è l'obbligo di emettere una nota di variazione tramite OTELLO 2.0, in quanto la norma prevede che la rettifica in diminuzione possa avvenire mediante annotazione della variazione sul registro degli acquisti, senza l'emissione di un autonomo documento.</p> <p>Sarà però onere del contribuente, in caso di controlli o contestazioni, fornire la prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata e il collegamento con l'operazione originaria.</p> <p>La prova richiesta potrà essere fornita anche mediante documenti riepilogativi emessi dagli intermediari "tax free" ai propri clienti, purché tali documenti consentano di collegare in modo certo e inequivoco l'originaria cessione all'uscita dei beni dal territorio UE e alla conseguente variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.</p>
24	<p>ZONA FRANCA URBANA DI GENOVA - AGEVOLAZIONI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - MODALITÀ</p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 31.7.2019 n. 660008 sono state stabilite le modalità di fruizione delle agevolazioni previste a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi localizzati nella zona franca urbana del Comune di Genova e Comuni limitrofi, colpita dal crollo del c.d. "Ponte Morandi" del 14.8.2018, di cui all'art. 8 del DL 28.9.2018, n. 109, conv. L. 16.11.2018 n. 130.</p>
24.1	<p>AGEVOLAZIONI PREVISTE</p> <p>Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca in esame e che hanno subito, a causa dell'evento, una riduzione del fatturato</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>almeno pari al 25% nel periodo dal 14.8.2018 al 30.9.2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono beneficiare, per il periodo d'imposta in corso al 20.11.2018 e per quello successivo (periodi d'imposta 2018 e 2019, per i soggetti "solari"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella zona franca, fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro; • dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella zona franca, nel limite di 200.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta; • dell'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; • dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. <p>Lavoratori autonomi</p> <p>Il suddetto esonero contributivo spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca.</p> <p>Nuove imprese</p> <p>Le suddette esenzioni fiscali e contributive sono concesse anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2019, limitatamente al primo anno di attività.</p> <p>Presentazione delle domande</p> <p>Al fine di beneficiare delle suddette agevolazioni, i soggetti interessati (compresi quelli che si impegnano ad avviare l'attività entro il 31.12.2019) dovevano presentare al Ministero dello Sviluppo economico un'apposita domanda, in via telematica, a partire dalle ore 12.00 del 16.4.2019 ed entro le ore 12.00 del 20.6.2019 (si vedano le circ. Ministero dello Sviluppo economico 7.3.2019 n. 73726 e 20.5.2019 n. 202506).</p>
<p>24.2</p>	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE</p> <p>Le suddette agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sarà istituito l'apposito codice da indicare nel modello F24; • saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
<p>24.3</p>	<p>CONTROLLI AUTOMATIZZATI SUI MODELLI F24</p> <p>L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello Sviluppo economico.</p> <p>Il modello F24 è scartato, e di conseguenza i pagamenti ivi contenuti non si considerano effettuati, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni; • l'importo dell'agevolazione utilizzata risulti superiore all'ammontare del beneficio residuo. <p>Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>25</p>	<p>ACCATAMENTO DELLE AREE PORTUALI - CHIARIMENTI</p>
	<p>Il co. 578 dell'art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) stabilisce che, a decorrere dall'1.1.2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza econo-</p>

	<p>mica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui all'art. 16 co. 1 della L. 84/94, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle citate operazioni e servizi portuali (carico, scarico, trasbordo), costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria catastale E/1, anche se affidati in concessione a privati.</p>
25.1	<p>NUOVA PROCEDURA DOCFA</p> <p>Con la circ. 1.7.2019 n. 16, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri di classamento catastale delle suddette banchine e aree scoperte, all'ambito di applicazione della norma citata e alle modalità per la corretta compilazione e presentazione dei connessi atti di aggiornamento.</p> <p>A tali fini è stata adeguata la procedura Docfa – versione 4.00.5 – che recepisce le indicazioni sulla compilazione e l'invio telematico degli atti, unitamente alle istruzioni operative.</p>
25.2	<p>DECORRENZA DELLE NUOVE RENDITE CATASTALI</p> <p>I nuovi criteri di classamento stabiliti dalla citata L. 205/2017 decorrono dall'1.1.2020. Le nuove rendite hanno comunque effetto dall'1.1.2020 anche se gli atti di aggiornamento per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1 siano stati presentati, nel rispetto del suddetto co. 578, dall'1.1.2019.</p> <p>Anche ai fini dell'IMU e della TASI le rendite catastali rideterminate hanno effetto dall'1.1.2020.</p>
26	<p>SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - MODIFICA DEI TERMINI PER LE COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>Il DM 20.6.2019, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 9.7.2019 n. 159, ha modificato a regime i termini per l'invio all'Agenzia delle Entrate dei dati dei conti dei non residenti da parte degli intermediari finanziari italiani nel contesto delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • c.d. "comunicazioni CRS"; • c.d. "comunicazioni FATCA" con gli Stati Uniti d'America. <p>Il nuovo termine è fissato nel 30 giugno dell'anno solare successivo, in luogo della precedente scadenza del 30 aprile.</p> <p><i>Precedenti proroghe di natura transitoria</i></p> <p>Il termine del 30 aprile è stato in passato oggetto di numerose proroghe di natura transitoria. Le ultime proroghe hanno avuto ad oggetto i dati relativi al 2018, per i quali il termine per l'invio è stato fissato al 20.6.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia per le comunicazioni CRS (provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2019 n. 69618); • che per le comunicazioni FATCA (provv. Agenzia delle Entrate 26.3.2019 n. 69642). <p><i>Stati nei cui confronti sono indirizzati i dati acquisiti</i></p> <p>Viene inoltre stabilito in modo espresso che gli Stati esteri verso i quali sono indirizzati i dati acquisiti dagli intermediari finanziari italiani sono quelli indicati nell'allegato C del DM 28.12.2015 alla data del 15 maggio di ciascun anno.</p>
27	<p>TASSAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON SOGGETTI NON RESIDENTI</p>

Nella risposta a interpello 18.7.2019 n. 271, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi per collaborazione coordinata e continuativa corrisposti da una società italiana ad una persona fisica non residente non sono tassati in Italia, se la prestazione è svolta all'estero. Infatti:

- tali compensi risulterebbero imponibili in Italia a norma dell'art. 23 co. 2 lett. b) del TUIR;
- in virtù dell'applicazione dell'art. 15 del modello OCSE sui redditi di lavoro dipendente (fattispecie a cui la collaborazione coordinata e continuativa è assimilata dalla normativa italiana), tuttavia, la tassazione avviene in modo esclusivo nello Stato in cui la prestazione lavorativa è svolta.